

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1997

che approva il programma relativo alla setticemia emorragica virale presentato dal Regno Unito

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/185/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che gli Stati membri possono ottenere, per una o più regioni del loro territorio, la qualifica di zona riconosciuta indenne dalla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e dalla setticemia emorragica virale (VSH);

considerando che con decisione 92/538/CEE della Commissione<sup>(3)</sup> è stata accordata alla Gran Bretagna la qualifica di zona riconosciuta indenne dalla IHN e dalla VSH;

considerando che, in seguito ad un caso di VHS verificatosi nella zona della Gran Bretagna costituita dall'Isola di Gigha, la qualifica di zona riconosciuta relativamente alla VSH accordata a tale isola è stata revocata con decisione 94/817/CE della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che con lettera in data 1° ottobre 1996 il Regno Unito ha presentato, conformemente alle procedure stabilite all'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE, un programma inteso a riottenere in una fase successiva la qualifica per tale isola;

considerando che l'esame del programma ne ha accertato la conformità alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

È approvato il programma di controllo della SHV sull'isola di Gigha presentato dal Regno Unito.

### *Articolo 2*

Il Regno Unito mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al programma di cui all'articolo 1.

### *Articolo 3*

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 347 del 28. 11. 1992, pag. 67.

<sup>(4)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 88.